

**COMUNE DI SAN VINCENZO**

**REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
(REGOLAMENTO E.R.P.)**

**Art. 7 comma 1 Legge Regionale n. 2 del 2 gennaio 2019**

*(come modificata dalla L.R. 21 settembre 2021, n. 35 “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. n. 2/2019” e dalla Sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026 n. 1)*

**INDICE**

**TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1** Oggetto del Regolamento

**Art. 2** Rinvii

**TITOLO II – COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA (DI SEGUITO COMMISSIONE E.R.P.)**

**Art. 3** Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P. (di seguito Commissione E.R.P.).

**TITOLO III– CONTENUTO DEL BANDO GENERALE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE**

**Art. 4** I Bandi E.R.P.

**Art. 5** Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando E.R.P. e i controlli

**Art. 6** Bando Generale di Concorso

**Art. 7** Bando di aggiornamento

**Art. 8** Procedimento per la formazione della graduatoria

**Art. 9** Procedimento per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P.

**Art. 10** Rinuncia all'assegnazione.

**TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE**

**Art. 11** Disponibilità degli alloggi

**Art. 12** Dimensioni degli alloggi

**Art. 13** Standard abitativo degli alloggi

**Art. 14** Proposta alloggi di risulta da ripristinare

**TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 15** Norme transitorie e finali

## TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento - in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge regionale n. 2/2019 (di seguito "Legge Regionale") - disciplina le modalità di assegnazione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito E.R.P.) con particolare riferimento a:
  1. l'istituzione della commissione comunale, per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi, la relativa composizione e le competenze tecniche dei componenti;
  2. il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
  3. il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
  4. il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
  5. le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell'eventuale rinuncia.
2. Le norme del presente Regolamento sono applicabili a tutti gli alloggi assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ubicati nel territorio comunale o in altri comuni sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
  1. per Comune si intende il Comune di San Vincenzo;
  2. per Soggetto Gestore si intende "CASALP - Casa Livorno e Provincia S.p.A.", o altro soggetto definito dalla normativa della Regione Toscana in tema di E.R.P., incaricato della gestione degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale in attuazione della medesima normativa regionale.

### Art. 2 – RINVII

4. Per la disciplina della Mobilità in E.R.P. si rinvia alle norme contenute nella Legge Regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii., e nello specifico al *Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode Livornese* (art. 3, comma 1, Legge Regionale n. 96), approvato dal Lode Livornese in data 27 maggio 2016, del quale è stato preso atto con Delibera di Giunta n. 327 del 6/11/2019, e ss.mm.ii..
5. Per la disciplina dell'Utilizzo Autorizzato si rinvia alle disposizioni contenute nella legge Regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii., e alle parti non modificate dalla suddetta Legge del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2010, e ss.mm.ii..
6. Per la disciplina delle cause di decadenza e quant'altro attiene alle procedura di controllo e contenzioso in materia di E.R.P. si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii..

## TITOLO II COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE (DI SEGUITO COMMISSIONE E.R.P.).

### Art. 3 – Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P. (di seguito COMMISSIONE E.R.P.).

1. La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, istituita e composta secondo le disposizione della L.R. n. 2/2019, art. 7, comma 1, lett. c), dai competenti organi comunali. garantendo un minimo di cinque componenti permanenti, tra cui:
  1. il Dirigente del settore di riferimento con funzioni Presidente;
  2. un esperto in materie giuridiche;
  3. una rappresentanza delle organizzazioni sindacali di settore;
  4. un'assistente sociale;
  5. un rappresentante del soggetto gestore (Casalp).
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
  1. analizzare ed approvare la graduatoria provvisoria del Bando generale ed integrativo E.R.P.;

2. esaminare e decidere in merito alle istanze di opposizione alla Graduatoria Provvisoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. in funzione della formazione della Graduatoria Definitiva;
3. esaminare, in sede di avvio del procedimento di assegnazione, le controdeduzioni presentate dagli interessati in caso di avvio, da parte dell'ufficio incaricato, del procedimento di esclusione dalle Graduatorie per perdita dei requisiti di accesso/mantenimento alloggi di E.R.P.;
3. Le norme di funzionamento interno della Commissione, adottate nella seduta di insediamento, dispongono in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori.
4. La partecipazione alla Commissione E.R.P. è a titolo gratuito per tutti i componenti e gli eventuali consulenti.
5. La suddetta Commissione potrà, altresì, essere consultata dal Comune ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

### **TITOLO III**

#### **CONTENUTO DEL BANDO GENERALE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE**

#### **Art. 4 – I Bandi E.R.P.**

1. In applicazione dell'art. 7, commi 2 e 5 della Legge Regionale, il Comune provvede ad emanare specifici Bandi per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P., ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge; per la partecipazione ai Bandi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nell'Allegato A della Legge Regionale alla data di pubblicazione del Bando.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia descritta nell'art. 9 della stessa Legge Regionale.
3. Possono partecipare ai Bandi :
  1. i cittadini nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio E.R.P., in cui rientrano anche:
    1. cittadini appartenenti a nuclei familiari più ampi, ove ricorra esigenza di autonomia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 2/2019;
    2. le coppie in via di futura formazione:
      - è necessario che entrambi i componenti la coppia di futura formazione presentino attestazione ISEE, separatamente per il proprio nucleo di origine, il cui valore non dovrà superare la soglia di riferimento indicata nell'Allegato A, art. 2 comma c) della L.R. n. 2/2019;
      - nel caso in cui il valore ISEE di uno dei componenti la coppia risulti superiore alla soglia sopra indicata, la domanda sarà esclusa;
      - al momento dell'assegnazione dell'alloggio:
        - la coppia deve risultare coniugata ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 o legata da unione civile;
        - la coppia deve risultare come unico nucleo familiare ai fini anagrafici e ISEE.
    3. due o più famiglie composte, ciascuna, da una sola persona alla data di pubblicazione del bando;
    4. i cittadini già collocati nella precedente graduatoria;
    5. i cittadini già assegnatari di alloggi E.R.P., nei casi previsti dalla richiamata L.R.:
      - nel caso di soggetti assegnatari di alloggi in utilizzo autorizzato e di assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.R.P., la partecipazione al bando non è consentita, e pertanto la domanda verrà esclusa, in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali, e alle norme della legge, compresa la morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione. Potrà essere altresì valutata, comunque, l'ammissione in graduatoria solo in presenza di sottoscrizione da parte del concorrente di un piano di rientro della morosità debitamente sottoscritto con il soggetto gestore e regolarmente ottemperato da almeno sei mesi.
4. I requisiti dichiarati dal nucleo familiare nella domanda devono essere posseduti alla data di pubblicazione dei vari Bandi nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b) e b-bis), della Legge regionale, che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.
5. Il bando, redatto secondo il bando-tipo approvato in ambito L.O.D.E. (Verbale Lode del 15/03/2019), indica:
  1. i requisiti per l'accesso all'E.R.P. come indicato all'art. 8 della Legge Regionale, e ss.mm.ii., e dettagliati nel relativo Allegato A;

2. il termine per la presentazione della domanda che non potrà essere inferiore a 60 giorni;
  3. eventuali documenti da allegare alla domanda;
  4. i criteri di punteggio cui all'Allegato B della Legge Regionale;
  5. le modalità e i tempi dell'istruttoria, della redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria e delle relative istanze di opposizione;
  6. le modalità e i tempi della redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva
6. Il Comune assicura la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi emessi nel territorio. Il bando è pubblicato per almeno sessanta giorni sul sito internet del Comune, sull'albo *on line*. Il bando e la relativa domanda saranno resi disponibili con le modalità che saranno indicate nei bandi stessi.

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando E.R.P. e i controlli**

1. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità ed i termini indicati e riportati nel Bando. Il Comune potrà organizzare la distribuzione e la raccolta delle domande, a seconda delle disponibilità e delle risorse dell'Ente, anche con il coinvolgimento organizzazioni presenti sul territorio abilitate allo scopo.
2. La domanda, resa nella forma dell' autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., deve:
  1. dichiarare i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla Legge Regionale, da autocertificare e/o documentare;
  2. dichiarare la composizione del nucleo familiare, determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale, con i dati anagrafici di ciascun componente;
  3. dichiarare le condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dalla Legge regionale, da autocertificare e/o documentare;
  4. indicare i recapiti a cui dovranno essere trasmesse al richiedente tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
4. Il Comune effettuerà i suddetti controlli, atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati, avvalendosi in via prioritaria della Base dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Punto-fisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

#### **Art. 6 – Bando generale di concorso**

1. Il Comune provvede, almeno ogni quattro anni, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa all'anno precedente, all'emanazione del bando di concorso pubblico per l'assegnazione "ordinaria" degli alloggi di E.R.P., che si rendano disponibili per il loro utilizzo.
2. La graduatoria derivante da tale bando, che è definito *Bando Generale di Concorso*, resterà in vigore fino all'approvazione della successiva graduatoria derivante da altro *Bando Generale*. Nelle more dell'approvazione di una nuova graduatoria l'Ufficio titolare del procedimento proseguirà con l'assegnazione degli alloggi, che si renderanno via via disponibili, utilizzando la graduatoria esistente ed eventualmente aggiornata.
3. All'approvazione della graduatoria derivante dal *Bando Generale* decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati all'assegnazione.

#### **Art. 7 – Bando di aggiornamento**

1. La graduatoria conseguente al *Bando Generale* può essere aggiornata annualmente o biennialmente, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge Regionale, mediante un *Bando di Concorso Integrativo*, da emanarsi con le stesse modalità previste per il *Bando Generale*.
2. Al *Bando Integrativo* possono partecipare sia i cittadini nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni previste per il *Bando Generale*.

4. Per coloro che hanno partecipato al *Bando generale*, il punteggio ottenuto con il *Bando integrativo* sostituirà il punteggio acquisito nella graduatoria precedente sia che questo migliori o peggiori la precedente posizione.
5. La Graduatoria Generale verrà aggiornata con l'inserimento dei soggetti partecipanti al bando di aggiornamento in base al punteggio acquisito. L'ordine della graduatoria sarà determinato in base ai punteggi acquisiti ed in caso di parità con i criteri indicati dall'art 10 comma 6 della Legge regionale.

#### **Art. 8 – Procedimento per la formazione della graduatoria**

1. Il Comune, una volta scaduti i termini di presentazione della domanda, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti in ordine all'accertamento delle condizioni di accesso e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati negli Allegati A e B della L.R. n. 2/2019, allegate al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, con le relative specifiche regolamentari.
2. Il Comune, entro il termine massimo di centoventi giorni, successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
3. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato ai sensi articolo 10 comma 6 della Legge regionale (*“Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.”*).
4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo *on line* del Comune per trenta giorni consecutivi; il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.
5. Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo *on line* i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune nelle modalità indicate nel Bando.
6. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal termine di presentazione delle opposizioni il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione E.R.P la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.
7. Entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.
8. Le decisioni della Commissione E.R.P. sono trasmesse all'Ufficio competente che provvede a formulare, conseguentemente, la graduatoria definitiva da approvarsi con specifico atto del Dirigente competente.
9. Tutte le graduatorie sono pubblicate in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e legittimo interesse è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy e sull'accesso agli atti amministrativi.
10. La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo *on line* del Comune e rimane in vigore fino alla pubblicazione del suo successivo aggiornamento.
11. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione, ai sensi del comma 5 art. 10 della Legge Regionale, di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sia provenienti da risulta che da nuova costruzione.
12. I termini indicati nei commi 2, 7 e 8 che precedono possono essere prorogati, con specifico atto, per specifiche e comprovate esigenze istruttorie.

#### **Art. 9 – Procedimento per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P.**

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, anche risultante dell'eventuale ultimo aggiornamento eseguito, nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla L.R. n. 2/2019 richiamata.
2. Lo scorrimento della graduatoria, ai fini dell'assegnazione, avviene:
  - in funzione della disponibilità degli alloggi, comunicata al Comune dall'Ente gestore;
  - nel rispetto del rapporto tra ampiezza dell'alloggio, misurata in n. di vani utili come da Allegato C della L.R. n. 2/2019, e n. dei componenti il corrispondente nucleo familiare posto in posizione utile, per punteggio, nella graduatoria generale, alle condizioni di cui all'art. 12 comma 6 e comma 8 della medesima L.R.

3. Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza, dalla data di pubblicazione del Bando fino al momento dell'assegnazione, dei requisiti di accesso all'E.R.P. nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b) della Legge regionale, che devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente.
4. Il Comune procede inoltre alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della Legge Regionale.
5. Nel caso in cui conseguentemente all'accertamento della permanenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. dichiarati nella domanda, venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune provvede all'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria del nucleo interessato, dandone comunicazione allo stesso con lettera raccomandata, posta certificata o notifica, fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni; le controdeduzioni eventualmente pervenute verranno sottoposte alla Commissione E.R.P. che deciderà in merito alla ricollocazione o alla esclusione dalla graduatoria.
6. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lett. c) della Legge Regionale, è applicato il limite massimo vigente al momento dell'avvio del procedimento di assegnazione.
7. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati dall'ufficio competente in forma scritta, certa e documentabile.
8. Nella convocazione di cui al precedente comma è indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi per la verifica dei requisiti e per l'esperimento del procedimento di controllo, preliminarmente alla proposta di assegnazione dell'alloggio.
9. La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie.
10. Qualora l'interessato non si presenti:
  1. alla prima chiamata, nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione entro un termine stabilito di 15 giorni dal ricevimento, certo e documentabile, della comunicazione stessa;
  2. alla seconda convocazione, la relativa domanda verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione, da parte del richiedente convocato, che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore che abbiano compromesso anche l'informazione all'Ufficio.
11. Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra il Comune proseguirà con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.
12. Verificata la permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P., il richiedente, o un suo delegato, procederà alla scelta dell'alloggio presso l'Ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare, individuato ai sensi del comma 3 del presente articolo, gli alloggi idonei all'assegnazione resi disponibili dal Soggetto Gestore.
13. Nella programmazione della proposta di assegnazione il Comune, ove possibile, dovrà tenere conto dell'ubicazione e della collocazione degli alloggi medesimi in rapporto alle necessità del nucleo familiare in chiamata, alla sua composizione, nonché alle condizioni di accessibilità degli appartamenti in caso di presenza nella famiglia di soggetti disabili o con difficoltà certificate non compatibili con le caratteristiche degli alloggi disponibili.
14. La proposta e la scelta dell'alloggio avviene, di norma, sulla base della planimetria e degli altri dati tecnici in possesso del Comune forniti dal Soggetto Gestore; non è previsto il sopralluogo preliminare.
15. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune, con proprio atto, disporrà l'assegnazione dell'alloggio all'interessato, comunicandolo allo stesso e al Soggetto Gestore.
16. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, previo sopralluogo in contraddittorio.
17. Nei confronti dell'assegnatario, che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e/o non provveda ad occupare l'alloggio nei termini di 60 giorni dalla stipula del contratto, prorogabili una sola volta (ai sensi dell'art. 38, comma 3 lett. h) della L.R. n. 2/2019), viene avviato il procedimento di decadenza dall'assegnazione stessa.
18. Per le finalità del procedimento di assegnazione:
  - rimane onere e responsabilità del nucleo familiare richiedente, nel tempo intercorrente tra la domanda di partecipazione al Bando e l'eventuale chiamata, comunicare formalmente le variazioni di indirizzo,

recapito telefonico ed indirizzo e-mail, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione;

- qualora le variazioni suddette non siano state comunicate, e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato con l'indicazione del termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

19. Entro i termini indicati dalla legge regionale (art. 38, comma 3 lett. a) sopra richiamati, l'intero nucleo assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio e fissarvi la propria residenza anagrafica avendo cura di provvedere agli aggiornamenti presso il servizio demografico comunale.
20. La mancanza di occupazione e di residenza anagrafica nell'alloggio assegnato da parte dell'intero nucleo assegnatario entro i termini stabiliti nel precedente comma comporta l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione.

#### **Art. 10 – Rinuncia all'assegnazione**

1. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi familiari e sanitari certificati, presentando all'ufficio apposita istanza di rinuncia.
2. E' ammessa la possibilità di rinuncia all'alloggio proposto, senza esclusione dalla graduatoria, nei seguenti casi:
  - a) proposta di alloggio in deroga ai limiti indicati nell'Allegato C art. 2 della L.R. n. 2/2019 e nell'art. 12 della medesima legge;
  - b) nucleo familiare costituito da due persone non costituenti una coppia (ad esempio un genitore e figlio/nipote) nel caso di un alloggio composto da soli due locali compresa la cucina;
  - c) Nucleo familiare con presenza di soggetti ultrasessantacinquenni invalidi oppure di soggetti con invalidità grave (pari o superiore ad almeno due terzi) o con gravi disabilità, quando le condizioni di accessibilità concrete non consentono una completa e soddisfacente fruibilità dell'alloggio in relazione alla singola e specifica situazione di disabilità.
3. Altri eventuali motivi di rinuncia all'alloggio proposto, oltre a quelli elencati alle lettere precedenti, saranno apprezzati a giudizio della Commissione E.R.P., qualora comprovanti oggettive difficoltà di godimento.
4. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria, previo parere della Commissione E.R.P..
5. In caso di rinuncia giustificata l'interessato non perde il diritto alla scelta degli alloggi di standard abitativi adeguati che si rendano disponibili entro i limiti di efficacia della graduatoria.

### **TITOLO IV INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE**

#### **Art. 11 – Disponibilità degli alloggi**

1. Per alloggi disponibili si intendono quelli, sia di risulta che di nuova costruzione, per i quali da parte del Soggetto Gestore sia stata comunicata la data di effettiva disponibilità, ovvero la data di presunta ultimazione dei lavori di ripristino o di costruzione.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale, il Soggetto Gestore comunicherà anche l'elenco degli alloggi per i quali non è ancora stata fissata una data per il ripristino degli stessi ai fini della possibile proposta di assegnazione.

#### **Art. 12 – Dimensioni degli alloggi**

1. Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili come previsto dalla Legge Regionale.
2. La definizione di vano utile è prevista dall'allegato C della Legge Regionale.
3. Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento e, di norma, di sottoutilizzo.
4. È possibile assegnare alloggi in sottoutilizzo qualora:
  - a) nell'intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati;
  - b) nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili o problematiche socio-sanitarie del nucleo familiare medesimo;
  - c) siano assenti nel territorio comunale alloggi di standard abitativo idonei;
  - d) in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, anche temporanei, che attestino il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario in relazione all'ubicazione dell'alloggio in determinate zone del territorio.

### **Art. 13 – Standard abitativo degli alloggi**

1. In ragione della composizione per vani degli alloggi del patrimonio di E.R.P. disponibile, al fine di un uso razionale e ottimale dello stesso, gli alloggi pervenuti in disponibilità saranno assegnati facendo riferimento ai parametri “vani/componenti del nucleo familiare”, ai sensi dell’allegato C della L.R., specificando in tal senso che ai sensi dell’allegato C e dell’art. 12, commi 6 e 8 s’intende:

- per sottoutilizzo quando il numero dei vani utili dell’alloggio risulti superiore di oltre un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare;
- per sovraffollamento quando risultano complessivamente due o più persone a vano utile.

2. La superficie utile dell’alloggio e dei vani è determinata dai servizi tecnici del Soggetto Gestore e riportata nella comunicazione di disponibilità dell’alloggio.

3. Gli alloggi vengono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria qualora risultino disponibili per le assegnazioni alloggi di tutti gli standard abitativi idonei.

4. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l’assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei.

5. La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente, in sede di verifica per l’assegnazione, non viene considerata nel numero dei componenti il nucleo.

### **Art. 14 – Proposta alloggi di risulta da ripristinare**

1. Il Comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie E.R.P. gli alloggi di risulta non ancora ripristinati, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale, con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal L.O.D.E..

2. Gli alloggi di risulta sono offerti all’aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata accettazione dell’alloggio da ripristinare non comporta l’esclusione dalla graduatoria dell’avente titolo.

## **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 15 – Norme transitorie e finali**

1. A partire dall’approvazione della prima graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., formata sulla base delle norme del presente Regolamento, decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.

2. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale.

### **ALLEGATI:**

- **ALLEGATO A: “ALLEGATO A L.R. 2/2019 e relative specifiche regolamentari”;**
- **ALLEGATO B: “ALLEGATO B L.R. 2/2019 e relative specifiche regolamentari”.**